



IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg. Magistrati :

dott.ssa Anna Fortieri	Presidente est.
dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice
dott. Anastasio Morelli	Giudice on.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13.10.2017,
nel reclamo avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 03.05.2017
proposto da:

Codice fiscale:

,

- reclamante -

Contro

BANCA

SPA (codice fiscale e partita IVA

reclamata-

OGGETTO: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. la Sig.ra ha impugnato
l'ordinanza del GE, comunicata in data 03.05.2017 con la quale il Giudice
dell'Esecuzione immobiliare non ha sospeso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti
dalla S.p.a. .



La reclamante ha sostenuto l'erroneità della decisione del GE ribadendo la fondatezza dei motivi di opposizione e, nella specie:

- Inesistenza del titolo esecutivo;
- Esistenza di pattuizioni usuraie;
- Applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'applicazione del metodo di ammortamento alla francese;
- Incongruenza tra l'importo del credito per sorte capitale indicato in precetto e quello indicato nella comunicazione inviata dalla banca alla debitrice.

Costituendosi in giudizio, la reclamata ha eccepito l'inammissibilità del reclamo perché l'opposizione avverso l'atto di pignoramento sarebbe meramente ripropositiva di questioni già vagliate negativamente, in sede di opposizione a precetto, con una ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione, a sua volta non sottoposta a reclamo da parte della debitrice.

Ha, inoltre, rilevato l'inammissibilità del reclamo nella misura in cui attiene a questioni non sollevate con l'opposizione o tardivamente proposte solo in sede di udienza di opposizione. Ha, nel merito, ribadito la correttezza della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione.

Va premesso che la reclamante ha chiesto al Collegio che il reclamo venga considerato tempestivo avendo essa proposto il reclamo entro i termini di legge ovvero in data 18.05.2017 inviandolo telematicamente nel Registro delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara nel fascicolo n. 89/2017 R.G.E.I., deposito effettuato senza difficoltà e confermato dal ricevimento della terza PEC recante la dicitura "Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione."

Solo in data 23.05.2017 riceveva, dalla cancelleria, la quarta PEC contenente il rifiuto del reclamo con la seguente motivazione: *"Descrizione esito: -- Altro. si fa presente che come da circolare interna a firma del Presidente del Tribunale il reclamo ex art. 669 terdecies cpc va depositato telematicamente alla cancelleria della volontaria giurisdizione. Atti rifiutati il 23/05/2017"*

Il reclamo è stato, quindi, immediatamente ridepositato nel ruolo corretto della Volontaria Giurisdizione.



L'istanza può essere vagliata favorevolmente, in quanto il ritardo della cancelleria nella segnalazione dell'errore di iscrizione perché avvenuta in un registro errato non può andare a detrimento della parte che legittimamente ha depositato il ricorso facendo affidamento su di un sistema informatizzato efficiente in grado cioè di segnalare tempestivamente l'errore per consentire alla parte di provvedere all'iscrizione corretta e, conseguentemente, non può sanzionarsi con la decadenza un siffatto ritardo.

Nel caso di specie la parte reclamante, avvertita dal Tribunale attraverso la comunicazione della cancelleria del 23.05.2017, ha poi provveduto tempestivamente ad inoltrare il nuovo deposito del reclamo sul registro indicato come corretto.

Il reclamo va, dunque, considerato tempestivamente proposto.

In via preliminare va chiarito che in sede di reclamo possono essere utilmente riproposti solo motivi di opposizione regolarmente introdotti nella prima fase cautelare e vagliati con l'ordinanza reclamata, in ogni caso, nel merito si osserva:

- con il primo motivo la reclamante eccepisce che il mutuo ipotecario, posto alla base dell'azione esecutiva, non poteva considerarsi valido titolo esecutivo in quanto trattavasi di mutuo finalizzato, ovvero condizionato, poiché le somme erano costituite in pegno irregolare e le stesse sarebbero state svincolate solo alla verifica delle condizioni pattuite.

Anzitutto, va osservato che il contratto di mutuo ipotecario azionato dalla S.p.a. non è un contratto condizionato di mutuo (tale essendo in realtà il contratto - disciplinato dalla vecchia normativa sul credito fondiario che "istituzionalmente" distingueva tra il contratto condizionato, con il quale sorgeva unicamente l'obbligo per il mutuante di consegnare la somma, ed il successivo atto di erogazione e quietanza, che solo determinava l'insorgere dell'obbligo restitutorio: cfr. il R.D. n. 646 del 1906), sicché è al contratto stesso che bisogna far riferimento per verificare se vi sia stata o meno la consegna del denaro e quindi il conseguimento della disponibilità della somma da parte del mutuatario. L'opponente afferma che dall'atto non emergeva la disponibilità della somma mutuata da parte della mutuataria, né materiale, né giuridica, essendo la stessa condizionata al verificarsi di una serie di condizioni e adempimenti posti a carico della mutuataria stessa.



Ebbene, la circostanza che, in via contestuale alla erogazione e quietanza, la somma erogata e quietanzata è stata costituita in pegno infruttifero presso la banca, non è idonea ad escludere che la mutuataria ne avesse comunque ricevuto la giuridica disponibilità atteso che la costituzione in pegno infruttifero costituisce un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta *traditio* e quindi il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio, si può infatti costituire in pegno solo ciò che si è preventivamente conseguito: se la mutuataria non avesse ricevuto la disponibilità giuridica della somma mutuata non avrebbe potuto costituire quella stessa somma in pegno infruttifero.

D'altra parte è la stessa opponente che, laddove afferma "*la parte mutuataria ha immediatamente riconsegnato alla banca la somma che ha costituita in deposito cauzionale infruttifero*", utilizza una espressione verbale (ha riconsegnato) che conferma come vi sia stata la consegna della somma in favore della mutuataria che, poi, ha riconsegnato la somma ricevuta ed entrata nella sua disponibilità (giuridica) - altrimenti non avrebbe potuto disporre - costituendo il deposito infruttifero.

Dunque, può ribadirsi che il contratto in questione documenta un credito certo, liquido ed esigibile ex *art. 474 c.p.c.*, con il che si esaurisce ogni spazio per l'esercizio del potere di rilievo officioso da parte del giudice.

Ancora, l'opponente, afferma che non vi sarebbe prova dell'avvenuta consegna della somma mutuata al momento della stipula del contratto, ma l'affermazione è resistita dalla circostanza, pure riferita dall'opponente, che nel contratto risultano la consegna della somma mutuata (seppur giudicata come apparente) e la relativa quietanza (si veda pag. 8 del reclamo)..

Quanto alla lamentata usurarietà dei tassi di mora applicati, vi è da rilevare che nessun supporto tecnico è stato fornito dalla debitore alle proprie generiche affermazioni che consenta di verificare quali siano i conteggi effettuati dall'opponente e che la hanno condotta ad affermare l'illegittimità dei tassi praticati dalla banca, anzi, è la stessa opponente ad affermare che "*ogni qual volta si vuole procedere alla rideterminazione del Tasso Effettivo di una*

IL CASO .IT



operazione di credito tenendo conto del Tasso di Mora applicato, si deve necessariamente avere riguardo alla concreta evoluzione del rapporto contrattuale”, ma, di poi, nessuna concreta ricostruzione della evoluzione del rapporto effettua.

Né si comprende quale possa essere “la perizia di parte già in atti, certamente non generica e con specifica indicazione del criterio di computo adottato” cui si fa riferimento nel reclamo, non certo il documento denominato “ricostruzione rata mutuo Perfetti senza anatocismo” che risulta l’unico supporto tecnico allegato al reclamo ma che, in realtà, si concretizza nella mera stampa dello sviluppo di un piano di ammortamento effettuato mediante un software.

Nessun ulteriore documento tecnico risulta depositato o ridepositato nel presente giudizio di reclamo.

Né l’evoluzione concreta del rapporto è chiarita dallo stralcio della perizia di parte riportato nel corpo del reclamo.

Di certo, però, non può condividersi l’affermazione di principio secondo la quale *“Attraverso la somma degli Interessi corrispettivi e degli Interessi di Mora effettivamente applicati, si giunge ad una nuova componente di interessi addebitati che sommati agli altri oneri posti a carico del soggetto finanziato”*.

Il postulato è viziato dal fatto che non si tiene in debito conto l’esigenza di salvaguardare la natura dei due accessori del credito che rimane l’una corrispettiva l’altra di penalità. In realtà, deve escludersi che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

Neppure può essere condivisa la tesi dell’opponente secondo la quale il piano di ammortamento c.d. “alla francese ” determinerebbe una capitalizzazione composta degli interessi.

In proposito andrà richiamato l’orientamento più volte espresso da questo Tribunale secondo il quale tale tipologia di piano di ammortamento prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una

ILLICIT



rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.



Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Infine, non appare corretto il sillogismo per il quale la differenza tra l'importo del credito riportato in precetto e quello riportato nel “bilancio” della banca, comporterebbe la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

La pretesa discrasia è stata chiarita correttamente nell'ordinanza reclamata in quanto, in base al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, la inferiorità del capitale residuo calcolato ad una data successiva è dovuta al fatto che la somma per capitale residuo oggetto di intimazione con l'atto di precetto è riferita alla posizione debitoria al 30.5.2016 con previsione delle rate insolute dal 31.8.14 al 30.4.2016”, mentre la posizione debitoria risultante dal documento prodotto dall'opponente è riferita alla successiva data del 31.10.2016, comprendendo, quindi, anche le ulteriori 5 rate rimaste insolute dal 30.5.2016 al 30.9.2016 e quella scaduta lo stesso 31.10.2016 in attesa d'esito.

Peraltro, la censura costituisce un rilievo integrante opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto e, come tale tardivamente sollevata.

Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di reclamo attinente alla liquidazione delle spese contenuta nell'ordinanza reclamata che appare correttamente parametrata al valore della causa (da determinarsi in base al credito azionato in via esecutiva) ed all'attività effettivamente svolta.



Il reclamo è, pertanto, infondato e la reclamante va condannata alla refusione delle spese della presente fase in favore della reclamata.

P.Q.M.

Visto l'art 669 terdecies c.p.c.

Rigetta il reclamo proposto da _____ nei confronti di _____ S.p.a., e condanna la reclamante alla refusione delle spese della fase di reclamo in favore della reclamata, spese che liquida in € 4.015,00, oltre rimb forf. al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02, si dà atto che il reclamo è stato integralmente rigettato

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2017

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Anna Fortieri

IL CASO.it

